

Codice A1402A

D.D. 22 marzo 2016, n. 161

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Ospedale di Carita' ed Ospizio Invalidi di Paesana", sita in Paesana (CN).

Con D. D. n. 704/DB2016 del 10/09/2013 è stato formulato parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Ospedale di Carità e Ospizio Invalidi di Paesana", sita in Paesana (CN), V. Margaria n. 6, con la realizzazione di 23 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani autosufficienti. La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

Con nota del 11/03/2016 (prot. n. 6153/A1402A del 11/03/2016) il legale rappresentante della struttura in oggetto ha comunicato agli uffici regionali che i termini di validità temporale del parere succitato sono scaduti senza che l'intervento sia stato ultimato ed ha, pertanto, ripresentato la richiesta di verifica di compatibilità di cui sopra

La richiesta in oggetto è stata predisposta, come la precedente, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Sulla richiesta precedente l'ASL CN1, competente per territorio, aveva già formulato parere favorevole con nota del 20/06/2013 (prot. n. 21093/DB2016 del 6/09/2013).

Attualmente, nel distretto sanitario di Saluzzo, dove è sita la struttura di Paesana, sono ancora disponibili 432 posti letto autorizzabili ma non accreditabili, ai sensi della D.G.R. n. 36-5090/2012.

La richiesta di verifica di compatibilità non ha allegato le planimetrie dell'intervento poiché esse erano già state allegate alla richiesta precedente e non hanno subito variazioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 29 settembre 2014, n. 802/DB2016

determina

- di revocare la D. D. n. 704/DB2016 del 10/09/2013;
- di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Ospedale di Carità e Ospizio Invalidi di Paesana", sita in Paesana (CN), V. Margaria n. 6, con la realizzazione di 23 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D. lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio DEMICHELÌ